



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La tutela dei minorenni in comunità



*La quarta raccolta dati sperimentale elaborata
con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
2018 – 2019 - 2020*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La tutela dei minorenni in comunità

*La quarta raccolta dati sperimentale elaborata
con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
2018 – 2019 - 2020*

Ringraziamenti

Si ringraziano i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e i loro uffici che hanno reso possibile la realizzazione della presente raccolta.

“Finito di stampare nel settembre 2022”
Grafica e Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali SpA

INDICE

	INTRODUZIONE	5
1.	I MINORENNI IN COMUNITÀ	7
1.1	L'accoglienza residenziale delle persone di minore età alla luce della Convenzione Onu	
1.2	I minorenni accolti dalle strutture residenziali in Italia: piano normativo e istituzionale	
1.3	L'allontanamento del minorenne dal proprio nucleo familiare	
1.4	La riforma della giustizia civile in materia di minorenni e famiglia	
1.5	Il nuovo articolo 403 del Codice civile	
1.6	Altri motivi di inserimento	
1.7	Neomaggiorenni: l'accompagnamento all'autonomia e la sperimentazione <i>care leavers</i>	
1.8	Le strutture residenziali per minorenni: classificazioni e criticità	
1.9	Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali	
1.10	Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine	
2.	LA RACCOLTA DATI	17
2.1	La collaborazione con le procure presso i tribunali per i minorenni	
2.2	L'oggetto dell'indagine	
2.3	La metodologia utilizzata	
3.	GLI ESITI	21
3.1	Le cifre dell'accoglienza	
3.2	Numero medio minorenni per struttura	
3.3	Le ispezioni	
3.4	Le caratteristiche dei minorenni in comunità	
	Età	
	Cittadinanza	
	Genere	
	Ospiti maggiorenni	
	Motivi dell'inserimento	
	Provenienza al momento dell'inserimento	
	Permanenza in comunità	
4.	RIFLESSIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE FUTURE	37
5.	APPENDICE	41
5.1	Indice delle tavole statistiche	
5.2	Scheda di raccolta dati	



INTRODUZIONE

I dati sono uno strumento prezioso di analisi dei fenomeni sociali e giuridici: è attraverso dati aggiornati e periodici che si acquisisce adeguata consapevolezza della realtà, con la possibilità di programmare interventi e politiche efficaci.

Da tempo vi è l'esigenza dell'istituzione di una banca dati nazionale relativa alle persone di minore età che vivono fuori dalla famiglia d'origine: anche il Comitato Onu, nelle *Osservazioni conclusive 2019 al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*¹, ha raccomandato al nostro Paese di istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare, basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato parte.

L'Italia non è indifferente a questa esigenza, vi sono però alcuni ostacoli che da tempo limitano il raggiungimento di tale obiettivo. Innanzitutto, esistono vari sistemi di raccolta dati, che però non dialogano tra loro e sembrano strutturati in modo da non consentirne l'interoperabilità. Vi è poi una notevole disomogeneità fra territori e, in alcuni di essi, una significativa scarsità di risorse umane e strutturali. Ma l'ostacolo più rilevante, non ancora superato, riguarda il bilanciamento tra l'esigenza di acquisire i dati e quella di tutelare la privacy del minore di età. Alla luce di tali problematiche, il *Quinto piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*², approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 21 maggio 2021, ha introdotto una specifica azione³, poi assorbita anche nel Piano nazionale *Child guarantee*, tesa a riordinare e ottimizzare i sistemi informativi già esistenti al fine di renderli comunicabili e interoperabili.

Nelle more della realizzazione di tale azione e dell'istituzione di una banca dati nazionale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza prosegue il proprio monitoraggio sulla realtà delle persone di minore età accolte nelle strutture residenziali, avvalendosi della preziosa collaborazione delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

La tematica dei bambini e ragazzi privi di un ambiente familiare è da sempre prioritaria per l'Autorità garante: la stessa legge istitutiva, all'articolo 3, prevede espressamente il compito di promuovere e tutelare il diritto delle persone di minore età a essere accolte ed educate prioritariamente nell'ambito della propria famiglia e, se necessario, in un altro nucleo familiare di appoggio o sostitutivo. Quella delle comunità per minorenni rappresenta uno strumento di tutela residuale, ma interessa ogni anno un numero significativo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ai quali deve sempre essere garantita la massima attenzione istituzionale, politica e sociale.

Per questo, dopo due anni dalla pubblicazione dell'ultima rilevazione avvenuta nel novembre 2019, ho ritenuto necessario avviare i lavori per l'elaborazione della quarta raccolta sperimentale, rivolgendo ai procuratori minorili numerosi quesiti con un focus relativo ai dati dell'anno 2020. La finalità di questo lavoro, in continuità con gli anni precedenti, è quella di offrire uno strumento di conoscenza e approfondimento del numero e delle caratteristiche dei minorenni accolti nelle strutture residenziali, facendo emergere, attraverso i dati, le mutevoli esigenze di questa categoria di persone di minore età, anche alla luce del difficile periodo di emergenza sanitaria. Viviamo una stagione di grandi riforme normative, sia sul piano nazionale che europeo e internazionale, che mirano a dare una sempre maggiore tutela alle categorie di minorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.

¹ Vedi https://gruppcrc.net/wp-content/uploads/2009/08/Osservazioni_Conclusive_CRC_Italia_2019.pdf.

² Vedi <https://www.minori.gov.it/it/minori/5deg-piano-nazionale-di-azione-infanzia-e-adolescenza>.

³ Quinto piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, Azione 30: Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza.



È bene precisare, tuttavia, che gli strumenti normativi non sono sufficienti se non supportati da un'adeguata consapevolezza: occorre conoscere per prevenire, ma serve anche conoscere per intervenire.

La presente raccolta sperimentale, senza pretese di esaustività, si propone appunto quale strumento di conoscenza: una finestra sulla realtà dei minorenni privati temporaneamente dell'ambiente familiare, con il fine ultimo di dare sempre maggiore attuazione ai principi enunciati dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al superiore interesse del minore solennemente sancito dall'articolo 3.

Carla Garlatti



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1. I minorenni in comunità



1. I minorenni in comunità

1.1 L'accoglienza residenziale delle persone di minore età alla luce della Convenzione Onu

La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, ha profondamente mutato la sfera dei diritti delle persone di minore età a livello globale, tanto da poter essere considerata il principale strumento normativo per la costruzione di una nuova "cultura dell'infanzia".

Il superiore interesse del minore, sancito dall'articolo 3, è divenuto principio cardine di ogni legislazione in materia di infanzia e adolescenza, quale imprescindibile riferimento per guidare e sostenere ogni provvedimento e azione.

Sul piano sovranazionale rileva anche l'articolo 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*⁴, il quale fissa la preminenza dell'interesse superiore del minorenne. Inoltre, pur se non dedicati in maniera specifica ai minori di età, vanno richiamati l'articolo 8⁵ della *Convenzione europea sui diritti dell'uomo* (Cedu) e l'articolo 7⁶ della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La tematica approfondita dalla presente raccolta ha un'importanza prioritaria in materia di diritti dei minorenni, andando a incidere profondamente nella dimensione più importante della costruzione sociale e della crescita equilibrata di bambini e adolescenti: il contesto di vita familiare. La *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* non prevede espressamente il diritto a una famiglia, ma numerose sono le disposizioni che lo richiamano in maniera trasversale.

In particolare:

- l'articolo 8 prevede il diritto a preservare la propria identità, compresi la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
- l'articolo 9 sancisce il diritto a non essere separati dai genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità non decidano che la separazione sia necessaria nell'interesse preminente del minorenne;
- l'articolo 16 esclude interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata del minorenne, con esplicito riferimento alla famiglia e al domicilio;

⁴ In particolare l'articolo 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, rubricato *Diritti del bambino*, al comma 3 prevede che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

⁵ Articolo 8 Cedu: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

⁶ Articolo 7 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni".



- l'articolo 20 richiede agli Stati di garantire una protezione sostitutiva e aiuti speciali a ogni minorenne temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare o che non possa essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, precisando che tale "protezione sostitutiva" può concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della *kafalah* del diritto islamico, dell'adozione o, in casi di necessità, del collocamento in un'adeguata struttura per l'infanzia;
- l'articolo 21 richiama il superiore interesse del minore quale considerazione fondamentale per procedere all'adozione.

Emerge dunque con chiarezza che gli interventi di "protezione sostitutiva" previsti dalla Convenzione riguardano ipotesi residuali, in cui il minorenne, nel suo esclusivo e preminente interesse e alla luce di situazioni caratterizzate da particolare gravità, debba vivere temporaneamente o definitivamente fuori dal proprio nucleo familiare d'origine. In questi casi la soluzione prioritaria è quella dell'inserimento in altro nucleo familiare ma quando ciò non sia possibile o in presenza di particolari problematiche il minorenne dovrà essere affidato a una struttura residenziale per minorenni. Tali interventi devono essere letti alla luce di altri importanti diritti sanciti dalla Convenzione Onu a tutela dei minorenni: quello a essere tutelati da ogni forma di violenza (art. 19), quello a godere del miglior stato di salute possibile (art. 24) e quello a un livello di vita sufficiente a consentire il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, previsto dall'articolo 27.

La presente raccolta prende spunto, infine, dall'articolo 25 della Convenzione che recita: "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione".

1.2 I minorenni accolti dalle strutture residenziali in Italia: piano normativo e istituzionale

Sul piano nazionale, la Costituzione dedica alla famiglia, e in particolare alla relazione genitori-figli, due articoli contenuti nel Titolo II (articoli 30 e 31).

È però con la Legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, che il legislatore italiano ha operato una scelta significativa, anche sul piano terminologico: la Legge denominata *Diritto del minore ad una famiglia* prevede all'articolo 1 il "diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". La legge contempla anche l'ipotesi in cui il minorenne sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, disponendo in via prioritaria l'affidamento a una famiglia e solo in via residuale l'inserimento in una struttura residenziale per minorenni. Il diritto del minorenne a una famiglia si rinviene anche nell'articolo 315-bis del Codice civile⁷, inserito con la riforma della filiazione del 2012⁸.

⁷ Articolo. 315 bis Codice civile, *Diritti e doveri del figlio*: "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

⁸ Legge 10 dicembre 2012, n. 219.



Pertanto, il nostro ordinamento prevede espressamente il diritto del minore a crescere in famiglia, prioritariamente nella propria e – laddove ciò non sia possibile – in un'altra. Il suo inserimento in una struttura residenziale deve rappresentare quindi un'*extrema ratio*. Di notevole rilevanza, a tal proposito, è pure il processo di "deistituzionalizzazione" introdotto nell'ordinamento con Legge n. 149/2001, che ha disposto il superamento del ricovero dei minorenni in un istituto "mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia".

Il provvedimento che dispone l'affidamento ha, in ogni caso, natura provvisoria e – salvo proroghe disposte dal tribunale per i minorenni – non può protrarsi per più di 24 mesi. L'istituto è infatti finalizzato al superamento della condizione di difficoltà e al recupero delle funzioni genitoriali del nucleo familiare del minore, nella prospettiva di un rientro del medesimo in famiglia. Non sempre, tuttavia, è possibile prevedere con certezza il periodo di tempo entro il quale le figure genitoriali di riferimento concluderanno il percorso di recupero. Per questo può accadere che l'affidamento si protragga, in forza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, per un periodo superiore ai 24 mesi.

La presente raccolta offre, a tal fine, una panoramica del tempo di permanenza dei minorenni in comunità che, come si vedrà di seguito in maniera approfondita, nel 26% dei casi comunicati⁹ supera il periodo previsto dalla norma.

1.3 L'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare

La normativa nazionale, europea e internazionale prevede a carico delle istituzioni il dovere di agire prioritariamente in termini di prevenzione e di attivare tutti gli interventi necessari per evitare l'allontanamento.

La cornice normativa che privilegia la prevenzione è arricchita da recenti interventi sul piano istituzionale. In particolare, il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023* riconosce la presa in carico multidimensionale per l'infanzia e l'adolescenza come livello essenziale di prestazione sociale ai fini della prevenzione dell'allontanamento familiare. Nello specifico, nell'ambito del 50% delle risorse regionali dedicate agli interventi per le persone di minore età, 5 milioni saranno destinati al programma PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), che verrà in parte integrato dai fondi del PNRR¹⁰. Si tratta di un importante traguardo relativo alla tutela delle persone di minore età e delle loro famiglie, che si traduce nell'impegno dello Stato a garantire gli interventi di sostegno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, esistono situazioni particolarmente gravi per le quali la permanenza presso la famiglia d'origine, nonostante l'attivazione di interventi di supporto, è tale da compromettere importanti e imprescindibili diritti del minore. In questi casi, nel delicato bilanciamento tra diritti, si rende necessario il temporaneo allontanamento del minore dal nucleo familiare, al fine da garantirgli adeguata protezione da situazioni pregiudizievoli, sostenendo la famiglia per il tempo necessario al superamento delle problematiche che hanno portato all'allontanamento.

⁹ Infra, 3. *Gli esiti*, 3.4 *Le caratteristiche dei minorenni in comunità*, *Permanenza in comunità*.

¹⁰ Vedi Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023 (1).pdf.



Si tratta di interventi che incidono in maniera profonda nella vita dei minorenni e delle loro famiglie e che devono pertanto essere disposti solo laddove ciò sia assolutamente necessario per preservare la salute psicofisica della persona di minore età e nel pieno rispetto dei diritti dei genitori, quali il diritto al contraddittorio e a una costante e trasparente informazione.

L'allontanamento, con conseguente inserimento in via residuale presso una comunità per minorenni, può avvenire ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, nonché della peculiare procedura d'urgenza disciplinata dall'articolo 403 del Codice civile.

1.4 La riforma della giustizia civile in materia di minorenni e famiglia

Con Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, il Parlamento ha approvato una riforma dell'ordinamento civile che incide in maniera significativa nella materia familiare e minorile. Il legislatore ha elaborato articolati principi di delega che dovranno confluire nei decreti del Governo, prevedendo inoltre alcune disposizioni immediatamente precettive già entrate in vigore il 23 giugno 2022.

La riforma, sebbene non esente da criticità¹¹, prevede nuove garanzie per i minorenni in tema di allontanamenti e ascolto, con una particolare attenzione al contrasto della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza. In particolare, la citata legge sottolinea la necessità di salvaguardare, in ogni intervento, la salute psicofisica del minorenne e prevede che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui si riveli assolutamente indispensabile e sia attuato da personale specializzato¹².

Uno degli interventi più rilevanti della riforma riguarda la modifica dell'articolo 403 del Codice civile, del quale si parlerà nel successivo paragrafo.

1.5 Il nuovo articolo 403 del Codice civile

Rispetto alle rilevazioni precedenti, la presente raccolta analizza il dato disaggregato relativo all'inserimento in struttura a seguito di allontanamento d'urgenza, effettuato ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile.

Detto istituto, dopo anni di sollecitazioni, è stato modificato nell'ambito dalla recente riforma della giustizia civile (Legge n. 206/2021).

¹¹ Si fa riferimento, in particolare, al rischio di perdere importanti pilastri del sistema minorile, come la collegialità e la preziosa multidisciplinarietà dell'organo giudicante, che per lungo tempo ha arricchito il sistema giudiziario minorile di saperi non solo puramente giuridici. La riforma istituisce, infatti, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la trattazione da parte di un organo monocratico di procedimenti estremamente complessi come quelli di cui agli articoli 330 e seguenti del Codice civile, nonché la marginalizzazione dei giudici onorari in fase decisoria.

¹² Legge n. 206/2021, articolo 1, comma 23, lett. ff).



La previgente disciplina¹³ prevedeva l'intervento della pubblica autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente.

L'intervento della pubblica autorità, di carattere residuale e urgente, ha la finalità di assicurare il collocamento del minore in un "luogo sicuro" solo nei casi in cui non sia possibile un provvedimento tempestivo del giudice. Si tratta, in ogni caso, di un provvedimento provvisorio, a seguito del quale il servizio sociale, organo che nella prassi attiva questo intervento, deve dare immediata comunicazione al tribunale per i minorenni competente ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni. Nella precedente formulazione dell'articolo erano del tutto assenti riferimenti alla procedura o ai termini e questo lasciava spazio a una quasi totale discrezionalità interpretativa e applicativa.

La nuova formulazione, innanzitutto, pone al centro la persona di minore età, superando la valutazione delle figure adulte per "negligenza, immoralità, ignoranza" e focalizzando l'intervento esclusivamente sull'esigenza di tutelare tempestivamente il minore da situazioni di abbandono morale e materiale, grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica. Il nuovo articolo 403 del Codice civile prevede inoltre una precisa regolamentazione delle tempistiche entro le quali il provvedimento, assunto per necessità e urgenza, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria (72 ore per la richiesta del pubblico ministero e 48 ore per la decisione del tribunale). È inoltre espressamente previsto che il giudice provveda all'ascolto del minore coinvolto, direttamente o con l'ausilio di un esperto: si tratta di una precisazione sintomatica di una sempre maggior attenzione al diritto all'ascolto delle persone di minore età previsto dall'articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In attesa degli esiti applicativi della nuova formulazione, e sebbene non tutte le procure siano state in grado di comunicare quanti minorenni siano arrivati in comunità ai sensi di una procedura ex articolo 403 del Codice civile, il dato rilevato permette di comprendere quanto fino a ora sia stato frequente il ricorso a questo istituto e quali siano le differenze fra le varie realtà distrettuali.

1.6 Altri motivi di inserimento

L'inserimento in comunità può avvenire anche per motivi diversi dal sostegno temporaneo ai minorenni e alle loro famiglie.

Le strutture ospitano anche minorenni e neomaggiorenni accusati o ritenuti responsabili di condotte penalmente rilevanti, inseriti in comunità per:

- l'esecuzione di una misura cautelare ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'adesione a un progetto di messa alla prova che preveda, fra le prescrizioni, la permanenza in comunità;
- la concessione di una misura penale di comunità o l'esecuzione di una misura di sicurezza.

¹³ Articolo 403 del Codice civile, *Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione per l'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".



Un discorso a parte meritano poi i minori stranieri non accompagnati (Msna), ospitati dalle comunità per minorenni in fase di seconda accoglienza. Si tratta di bambini e ragazzi, arrivati nel nostro Paese senza figure adulte di riferimento, ai quali devono essere garantiti protezione e supporto, nonché ambienti inclusivi e interventi di accompagnamento alla maggiore età. La Legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in vigore dal 6 maggio 2017, enuclea tutti i meccanismi di protezione per i Msna. In particolare, attraverso l'inserimento del comma 1 bis nella Legge n. 184/1983, si afferma il diritto a una famiglia, prevedendo espressamente l'affidamento familiare quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza¹⁴.

Vi sono tuttavia situazioni in cui, per l'impossibilità di procedere all'affidamento familiare o alla luce di peculiari bisogni del minorenne, si rende necessario l'inserimento in una comunità.

Dal report di monitoraggio sui Msna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹⁵ emerge che, al 31 dicembre 2020, le strutture residenziali di seconda accoglienza ospitavano il 78,4% dei Msna presenti sul territorio nazionale. Solo il 3,8% dei minorenni segnalati alla Direzione generale risultava, invece, collocato presso privati. Al 31 dicembre 2021 il dato fornito dal Ministero del lavoro resta stabile, con piccole variazioni: 64,7% dei Msna in strutture di seconda accoglienza, 31,3% in strutture di prima accoglienza, 4% presso privati.

1.7 Neomaggiorenni: l'accompagnamento all'autonomia e la sperimentazione care leavers

Le strutture oggetto della presente analisi ospitano anche ragazze e ragazzi neomaggiorenni: al 31 dicembre 2020, in media, un ospite su otto aveva un'età compresa tra i 18 e i 21 anni. Si tratta di una categoria che vanta bisogni peculiari rispetto agli altri ospiti, sono ragazzi che si affacciano al mondo degli adulti e dell'autonomia. Gli interventi di accompagnamento attivati in loro favore devono, pertanto, essere concreti sul piano economico, formativo, lavorativo e sociale. Come osservato dal Gruppo CRC nel 12° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*¹⁶, il tempo per acquistare la piena autonomia, soprattutto a seguito di vissuti traumatici, è necessariamente un tempo "soggettivo, non legislativo", non potendosi ancorare unicamente al compimento dei 18 anni o al termine del prosieguo amministrativo. Gli interventi devono quindi essere gradualmente e attivati fin dalla minore età. È fondamentale dunque che le comunità, di concerto con i servizi sociali competenti, pongano in essere una progettualità a lungo termine che permetta al minorenne privo di un ambiente familiare di essere accompagnato gradualmente all'autonomia, in accordo con le proprie propensioni e tempistiche personali.

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi in merito ai progetti dedicati all'autonomia dei giovani in uscita dal sistema di tutela: nel 2018 è stato istituito, per la prima volta a livello nazionale, un fondo per la crescita e l'assistenza di coloro che, al compimento del diciottesimo anno, si trovano fuori dalla famiglia d'origine in forza di un provvedimento emesso dall'autorità

¹⁴ Legge 7 aprile 2017, n. 47, articolo 7, *Affidamento familiare*: "1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. [...]».

¹⁵ Vedi <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf>.

¹⁶ Vedi <https://grupprocrc.net/wp-content/uploads/2022/07/CRC-2022-12rapporto.pdf>, pagg. 82 ss.



giudiziaria. A seguito della creazione del fondo è stata avviata, nel 2019, la sperimentazione *care leavers*, diretta dal Ministero del lavoro con il supporto tecnico dell'Istituto degli innocenti, finalizzata all'accompagnamento graduale dei neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di un'architettura di supporto che prevede la presenza di tutor per l'autonomia e progetti individualizzati per mettere a sistema le risorse previste sia sul piano nazionale che sul piano locale, come reddito di cittadinanza e garanzia giovani, nonché una borsa individuale assegnata su base di specifici requisiti reddituali.

Si tratta di un percorso che denota una nuova sensibilità per una fase estremamente delicata nella vita di bambini e giovani inseriti nel circuito di tutela, i quali, spesso dopo una lunga permanenza in strutture residenziali, devono confrontarsi con la difficile sfida del raggiungimento dell'autonomia abitativa, lavorativa e relazionale. La progettualità a lungo termine è un passaggio essenziale per misurare l'efficacia e la qualità degli interventi di sostegno, in un sistema che per lungo tempo ha dimenticato le difficoltà connesse alla fase successiva all'accoglienza.

1.8 Le strutture residenziali per minorenni: classificazioni e criticità

Una delle problematiche inerenti al monitoraggio delle strutture residenziali per i minorenni attiene alla mancanza di uniformità nella denominazione e nell'inquadramento delle strutture. Ogni realtà regionale ha, infatti, una propria classificazione e questo rende complesso il confronto fra i dati esistenti e la riconducibilità dei dati degli ospiti a specifiche categorie organizzative individuate a livello nazionale. Un tentativo di catalogazione è rinvenibile nel nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali¹⁷, la cui ultima versione risale al 2013. Il nomenclatore individua le peculiarità organizzative di ogni tipologia di struttura, ricollegandovi una specifica denominazione.

Nell'ambito della presente raccolta sarà genericamente impiegata l'espressione "comunità per minorenni" per indicare tutte le strutture residenziali per persone di minore età operative nell'ambito di competenza di ciascuna procura minorile presente sul territorio nazionale.

1.9 Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali

Le *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali*, approvate in Conferenza unificata il 14 dicembre 2017, rappresentano uno degli strumenti più importanti per la tutela dei minorenni inseriti nelle strutture residenziali. Si tratta di un documento di armonizzazione e orientamento politico e tecnico, realizzate in seno a un tavolo istituzionale composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e da esperti indicati dal Ministero. In un clima sinergico di condivisione di prassi ed esperienze, le linee di indirizzo hanno la finalità di superare la frammentarietà fra territori e garantire, sul piano nazionale, la piena esplicazione del principio del superiore interesse delle persone di minore età. Esse si inseriscono in un sistema più ampio e si affiancano

¹⁷ Reperibile all'indirizzo: www.cisis.it/nomenclatore/nomenclatore13.pdf.



alle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* approvate in Conferenza unificata il 25 ottobre 2012 e alle *Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* del 2017.

Nel dicembre 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito un tavolo congiunto di confronto sulle *Linee di Indirizzo nazionali sull'affidamento familiare* e sulle *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, al quale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza partecipa in qualità di osservatore. Il tavolo è stato istituito con l'obiettivo di attivare un lavoro collegiale e sinergico di monitoraggio e revisione, anche alla luce del mutato contesto normativo. L'istituzione del tavolo trova il suo ulteriore fondamento negli impegni assunti dall'Italia nell'anno 2020 inerenti alla sperimentazione del programma pilota della *Garanzia europea per l'infanzia (Child Guarantee)*, fra le cui azioni è previsto il rilancio dell'affidamento familiare.

L'Italia ha il compito di definire il proprio piano nazionale per la *Child Guarantee*, intercettando ogni segmento dello svantaggio sociale, fra cui quello che interessa i minorenni fuori dalla famiglia d'origine o a rischio allontanamento. Con l'istituzione del tavolo congiunto si è inteso avviare una riflessione condivisa e sinergica fra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, a dieci anni dall'elaborazione delle linee guida per l'affido e a cinque dalle linee guida per l'accoglienza nei servizi residenziali. Ciò alla luce della stretta interconnessione tra le raccomandazioni contenute in entrambi i documenti e nella cornice degli impegni assunti sul piano internazionale.

1.10 Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine

Nel dicembre 2017 l'Autorità garante e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno firmato le *Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine*. Si tratta di un altro importante strumento di orientamento e armonizzazione destinato al personale scolastico e finalizzato a garantire pari opportunità e piena inclusione in ambito scolastico ai minorenni allontanati dal proprio nucleo familiare.

Il documento riguarda gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospiti delle strutture residenziali per minorenni, gli alunni stranieri non accompagnati e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale. Le linee guida delineano una progettualità finalizzata a evitare l'interruzione del percorso scolastico e ogni altro pregiudizio ai bambini e ragazzi, per i quali è prevista l'elaborazione di percorsi personalizzati.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2. La raccolta dati



2. La raccolta dati

2.1 La collaborazione con le procure presso i tribunali per i minorenni

L'articolo 9 della Legge 184/1983 prevede l'obbligo per le strutture residenziali di trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i bambini e i ragazzi collocati presso le stesse, con l'indicazione specifica per ciascuno della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche. Il procuratore della Repubblica, in forza del potere di vigilanza attribuito dalla norma, chiede al tribunale per i minorenni con ricorso di dichiarare l'adottabilità dei minorenni che risultino in situazioni di abbandono¹⁸.

L'attività di monitoraggio e controllo attribuita al procuratore minorile si esplica inoltre in un potere ispettivo ai sensi del comma 3 del citato articolo. In proposito si osserva che il periodo di emergenza sanitaria ha sicuramente comportato una riduzione del numero di ispezioni, se non la loro completa sospensione (Reggio Calabria, Genova).

La collaborazione tra Autorità garante e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni nasce con la finalità di rilevare, a livello nazionale, gli esiti dell'attività di monitoraggio sopra descritta. Uno degli intenti è quello di valorizzare quanto stabilito dal già citato articolo 25 della Convenzione di New York che prevede il diritto del minorenne – collocato dall'autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale – a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

È bene precisare che alcune procure minorili hanno comunicato i dati in misura parziale e che altre non hanno comunicato alcun dato.

Al contempo esistono prassi virtuose delle quali si auspicano la replicabilità e la sostenibilità a livello nazionale. Si segnala, in particolare, la piattaforma *Minori Web*¹⁹ della Regione Lombardia. Si tratta di una banca dati che rileva informazioni relative a minorenni e neomaggiorenni (fascia d'età 0-21 anni) allontanati dalla famiglia di origine e accolti dalle comunità educative, dalle co-

¹⁸ Articolo 9 Legge n. 184/2983 "1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare".



unità familiari e dagli alloggi per l'autonomia presenti sul territorio lombardo. Gli operatori delle strutture residenziali hanno la funzione di inserire i dati nel sistema, mentre gli operatori della giustizia minorile hanno la possibilità di consultare la piattaforma ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

2.2 Oggetto dell'indagine

L'indagine restituisce gli esiti della quarta raccolta, in continuità con le rilevazioni pubblicate negli anni 2014, 2015 e 2019. La rilevazione è stata avviata nel 2021 e sono state, a tal fine, elaborate tre schede di rilevazione: due sintetiche con quesiti relativi agli anni 2018 e 2019 e la terza, più dettagliata, riferita invece all'anno 2020. Uno degli obiettivi è quello di far emergere le peculiarità relative proprio a tale anno, caratterizzato dall'avvento della pandemia.

Oggetto della presente rilevazione sono le comunità familiari, le comunità terapeutiche e le strutture di accoglienza genitore-bambino, operative nell'ambito di competenza di ciascuna procura minorile, tenute a trasmettere alla medesima la relazione semestrale sul numero e le caratteristiche di bambini e ragazzi accolti.

Non sono incluse, invece, le comunità destinate alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142²⁰ e quelle di pertinenza del Ministero della giustizia che ospitano esclusivamente minorenni sottoposti a procedimento penale²¹.

In tali ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di indagare sull'eventuale stato di abbandono dei minorenni e di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di adottabilità, competenze connesse al potere di vigilanza dei procuratori minorili di cui all'articolo 9 della Legge 184/1983.

Per quanto attiene alle comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati, la prima accoglienza è funzionale a una valutazione iniziale dei bisogni dei minori, allo scopo di agevolarne l'inserimento in una struttura di seconda accoglienza o in una famiglia disponibile all'affidamento familiare. Il collocamento in tali strutture è, pertanto, limitato nel tempo²² e funzionale esclusivamente all'espletamento degli accertamenti relativi all'identificazione, nonché all'attività di informazione nei loro confronti in ordine ai diritti di cui sono titolari.

L'inserimento dei minorenni nelle strutture di pertinenza del Ministero della giustizia ha invece natura educativa e di recupero ed è limitato al tempo previsto dal progetto di messa alla prova, dalla misura cautelare o dall'eventuale periodo di esecuzione della pena o misura penale di comunità. Come già anticipato, tuttavia, le comunità oggetto della presente rilevazione ospitano anche minorenni e giovani sottoposti a procedimento penale.

¹⁹ Vedi: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/politiche-per-i-minori/gestionale-minori-web/gestionale-minori-web>.

²⁰ Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*.

²¹ Le comunità di pertinenza del Ministero della giustizia che ospitano esclusivamente minorenni e neomaggiorenni sottoposti a procedimento penale sono attualmente tre, ubicate a Bologna, Catanzaro e Reggio Calabria.

²² Nella prima formulazione dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 tale arco di tempo non poteva superare i 60 giorni. Il termine è stato ridotto a 30 giorni dalla Legge n. 47/2017.



2.3 La metodologia utilizzata

I dati, aggiornati al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, sono stati richiesti alle 29 procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni attraverso la somministrazione di tre schede elaborate dall'Autorità garante.

La scheda relativa ai dati dell'anno 2020 richiedeva le seguenti informazioni:

- numero delle strutture residenziali attive nel territorio di competenza della procura, differenziando il numero di strutture che ospitano esclusivamente bambini e ragazzi da quello delle strutture di accoglienza genitore-figlio;
- numero di ispezioni e sopralluoghi disposti dalle procure e numero delle strutture ispezionate;
- numero complessivo degli ospiti presenti al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, con ulteriore specificazione del numero di ospiti minorenni e di quelli neomaggiorenni (18-21 anni);
- caratteristiche degli ospiti, con riferimento a genere, cittadinanza, età ed eventuale condizione di minore straniero non accompagnato;
- tipologia dell'inserimento (consensuale, disposto dall'autorità giudiziaria o conseguente ad allontanamento d'urgenza ex articolo 403 del Codice civile);
- numero degli ospiti presenti nella struttura da più di 24 mesi;
- provenienza del bambino o del ragazzo al momento dell'inserimento.

Per gli anni 2018 e 2019 sono state somministrate schede più sintetiche, al fine di non appesantire eccessivamente il carico di lavoro per il reperimento dei dati e per la loro compilazione.

In particolare, le schede richiedevano l'inserimento delle seguenti informazioni:

- numero delle strutture residenziali attive nel territorio di competenza della procura, differenziando il numero di strutture che ospitano esclusivamente bambini e ragazzi da quello delle strutture di accoglienza genitore-figlio;
- numero complessivo degli ospiti presenti al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, con ulteriore specificazione del numero di ospiti minorenni e di quelli neomaggiorenni (18-21 anni);
- cittadinanza, con specificazione dell'eventuale condizione di minore straniero non accompagnato.

Hanno aderito alla rilevazione proposta 27 procure presso i tribunali per i minorenni su 29. Nello specifico le procure di Ancona e Catania non sono state in grado di fornire in tempo utile i dati richiesti. Gli uffici contattati hanno ricondotto le difficoltà a gravi carenze di organico.

Il presente lavoro, sia pure non esaustivo, si propone di restituire una fotografia quanto più aggiornata del fenomeno dei minorenni inseriti nel circuito di accoglienza residenziale, in attesa di un sistema di rilevazione permanente dei dati in questo ambito.

La prima raccolta sperimentale, frutto sempre di una preziosa collaborazione con le procure, è stata realizzata e pubblicata nel 2014. Sono, pertanto, ormai otto anni che la rilevazione si propone come strumento di conoscenza e confronto delle diverse realtà distrettuali, i cui dati sono raffrontabili nel tempo.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3. Gli esiti



3. Gli esiti

3.1 I numeri dell'accoglienza

Nel corso del 2018, 2019 e 2020 si registrano lievi variazioni del numero complessivo dei minorenni ospiti delle comunità. Si passa dai 22.613 del 2018 ai 21.650 (-4,3%) del 2019 e ai 23.122 del 2020 (+6,8%).

Le variazioni del numero complessivo degli ospiti dipendono in buona parte da quelle del numero dei minori stranieri non accompagnati. Con riguardo a tale categoria si passa infatti dai 6.327 del 2018 ai 4.354 (-31,2%) del 2019 e ai 5.282 (+21,3%) del 2020.

Considerando gli ospiti al netto dei minori stranieri non accompagnati, si assiste a un progressivo aumento nel periodo 2018-2019 e a una sostanziale stabilità in quello 2019-2020: si passa infatti dai 14.084 del 2018 ai 14.975 (+6,3%) del 2019 e ai 15.095 (+0,8%) del 2020.

Per quanto riguarda i neomaggiorenni si rileva invece un costante aumento: nel 2018 erano 2.202, nel 2019 2.321 (+5,4%), nel 2020 2.745 (+18,3%).

Il numero di strutture sul territorio nazionale non registra variazioni significative nei tre anni di riferimento. Dunque, il numero medio di ospiti per struttura a livello nazionale risente in pratica solo degli aumenti e delle diminuzioni del numero di ospiti complessivo, passando da 6,4 nel 2018 a 6 nel 2019 e a 6,4 nel 2020.

Tabella 1 – Ospiti nelle strutture di accoglienza

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Numero complessivo strutture sui territori di competenza delle procure	3.522	3.597	3.605
Numero complessivo ospiti	22.613	21.650	23.122
Numero complessivo ospiti minorenni	20.411	19.329	20.377
- di cui minori stranieri non accompagnati	6.327	4.354	5.282
- ospiti al netto dei minori stranieri non accompagnati	14.084	14.975	15.095
Numero complessivo ospiti neomaggiorenni (18 – 21 anni)	2.202	2.321	2.745
Numero medio ospiti per struttura	6,4	6,0	6,4

3.2 Numero medio minorenni per struttura

Spostando l'attenzione sul numero medio di ospiti per struttura con riguardo ai singoli distretti di riferimento emerge una certa eterogeneità tra le diverse realtà territoriali. La Procura di Campobasso nell'anno 2020 ha registrato un numero medio di ospiti più elevato rispetto agli anni precedenti (21,5 rispetto ai 9,1 del 2018 e ai 13,7 del 2019). Tale incremento è dovuto



a una maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati, alla quale non è corrisposto un adeguato aumento di strutture. Per quanto riguarda gli altri distretti si passa da un numero medio di ospiti per struttura superiore a 10 (Bolzano e Trieste) a un numero medio di ospiti per struttura che non supera i 6.

Tabella 2 – Numero medio ospiti per struttura

Procura	2018	2019	2020
Campobasso	9,1	13,7	21,5
Bolzano	13	12,4	12,6
Trieste	11,5*	11,8*	12,2
Palermo	9,1	5,9	11,6
Caltanissetta	9,3	9,2	9,6
Genova	9,8	9,6	8,7
Venezia	7,3	6,1	8,2
L'Aquila	8,3	8,1	7,9
Sassari	6,5	7,1	7,8
Cagliari	7,1*	7,4*	7,5
Messina	7	7,6	7,5
Bari	6,2	7,9	7,4
Ancona	8*	7,5*	7,2*
Lecce	7	6,3	6,7
Potenza	5,3	5,6	6,7
Torino	3,5	3,6	4,5
Roma	7	6,6	6
Taranto	6,1	5,5	5,9
Firenze	6,8	6,6	5,8
Trento	4,2	3,8	5,8
Reggio Calabria	7	6	5,7
Catania	7,1*	4,9*	5,6*
Napoli	5,9	6,2	5,5
Brescia	6	6	5,4
Milano	5,7	5,6	5,4
Bologna	4,8	4,7	5,4
Salerno	5,7	5,2	5,1
Catanzaro	2,2*	2,3*	2,5
Perugia	8,3	8,8	2,2

* dato stimato in quanto non comunicato per tempo dalla procura.



3.3 Le ispezioni

Come anticipato, il comma 3 dell'articolo 9 della Legge 184/1983 attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni un potere ispettivo da esercitare presso le strutture residenziali del distretto di competenza che ospitano i minorenni.

La Tabella 3 riporta il numero di ispezioni, in ordine crescente, effettuate sulle strutture dalle procure minorili nell'anno 2020. Senza dubbio il periodo di emergenza sanitaria, nonché le problematiche inerenti alla carenza di personale, hanno costituito un ostacolo per l'attività ispettiva. La situazione che emerge è decisamente eterogenea.

Le procure di Reggio Calabria e Genova, nel corso del 2020, non hanno effettuato ispezioni, le procure di Milano e Trento non hanno comunicato il numero di ispezioni svolte e le procure di Pe-

Tabella 3 – Numero di ispezioni svolte

Procura	Numero delle strutture residenziali per minorenni attive nel territorio di competenza della Procura	Numero di ispezioni e sopralluoghi presso le strutture effettuate dalla Procura dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Bologna	352	704
Roma	255	364
Palermo	207	168
Taranto	30	78
Bari	68	64
Cagliari	64	56
Catanzaro	72	51
Sassari	21	49
Messina	23	43
Napoli	293	34
Torino	269	32
L'Aquila	57	30
Venezia	168	12
Trieste	80	12
Bolzano	14	11
Salerno	68	8
Lecce	95	7
Caltanissetta	47	5
Brescia	117	4
Firenze	175	3
Campobasso	15	3
Perugia	71	2
Potenza	49	2
Reggio Calabria	23	0
Genova	103	0
Ancona	dato non comunicato dalla procura	
Catania	dato non comunicato dalla procura	
Milano	dato non comunicato dalla procura	
Trento	dato non comunicato dalla procura	



rugia, Potenza, Firenze, Campobasso, Brescia, Caltanissetta e Salerno ne hanno svolte meno di 10 (in media, meno di un'ispezione al mese). Le procure che invece hanno compiuto più ispezioni in termini assoluti sono quelle di Palermo, Roma e Bologna. Si tratta di distretti nei quali il numero di strutture per minorenni è elevato: 207 a Palermo, 255 a Roma e 352 a Bologna.

La Procura di Bologna, in particolare, ha effettuato un numero di ispezioni pari al doppio del numero di comunità presenti (704 ispezioni per 352 strutture). Vi sono poi altre procure come Taranto, Sassari e Messina che hanno effettuato un numero di ispezioni superiore a quello delle comunità: in questi casi è altamente probabile che ogni struttura sia stata ispezionata almeno una volta nel corso del 2020.

Distribuzione sul territorio




Figura 1 - Distribuzione dei minori sul territorio nazionale diviso per procure anno 2020

* dato stimato in quanto non comunicato per tempo dalla procura.

Come anche rilevato nell'ambito delle precedenti raccolte, i numeri dell'accoglienza non sono uniformi sul territorio nazionale.

Come si può notare dalla Figura 1, relativa all'anno 2020, i distretti con il maggior numero di minorenni ospiti sono Milano (13,4%), Palermo (11,1%), Bologna (8,9%), Napoli (7,5%), Roma (6,6%) e Venezia (6,0%). I distretti di Trieste, Torino, Firenze, Genova e Catania²³ registrano percentuali tra il 3 il 5% del totale, mentre Brescia, Ancona²⁴, Bari, Lecce e Cagliari

²³ Dato stimato.

²⁴ Dato stimato.



ospitano ognuna tra il 2 e il 3% del numero complessivo dei minorenni in comunità. I distretti di Campobasso, L'Aquila, Salerno, Potenza e Agrigento ospitano ciascuno tra l'1 e il 2% del totale e i restanti territori (Trento, Bolzano, Perugia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina e Sassari) meno dell'1%.

Sul territorio delle procure di Milano, Palermo e Bologna si concentra più del 30% dei minorenni in comunità (uno su 3 è ospitato da strutture di competenza delle citate tre procure). Prendendo in considerazione anche i territori di competenza delle procure di Roma, Napoli e Venezia, poi, emerge che più della metà (53,3%) dei minori in comunità è concentrata in sei distretti. Un dato sicuramente determinante è riferibile al numero dei minorenni residenti in Italia: su poco più di 9,3 milioni, 4,6 milioni – vale a dire poco meno della metà – risiedono nei territori delle sei procure citate.




Figura 2 - Distribuzione dei minori sul territorio nazionale diviso per procure anno 2018

Figura 3 - Distribuzione dei minori sul territorio nazionale diviso per procure anno 2019


* dato stimato in quanto non comunicato per tempo dalla procura.

Facendo un rapido confronto con i dati degli anni 2018 e 2019 (Figura 2 e Figura 3) non emergono differenze evidenti rispetto al 2020. Le procure con le percentuali più elevate restano Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Roma e Venezia pur con qualche variazione, come nel caso del territorio di competenza della Procura di Palermo che nel 2019 registra un numero inferiore di ospiti (si passa dal 10,4% del 2018 al 6,1% del 2019 per poi tornare sopra il 10% nel 2020).

Ampliando l'analisi per aree geografiche secondo la classificazione ISTAT (Nord-est, Nord-ovest, Centro, Sud e Isole), si può notare (Grafico 1) come nel 2020 non vi siano state particolari variazioni rispetto al 2018 e 2019.




Grafico 1 – Minori per area



L'area con la maggior presenza di minori in comunità è il Nord-ovest, con poco meno di un minore su 4. Si tratta di un dato che non desta sorpresa se comparato al numero di residenti minorenni per area geografica: nei territori dell'area Nord-ovest risiede il 27% dei minorenni (Grafico 2).

Grafico 2 – Minori residenti per aree





L'area che registra il numero di minorenni in comunità più elevato in rapporto ai minorenni residenti è quella delle Isole dove risiede l'11% (1 su 9) del totale dei minorenni ospiti di comunità e dove è presente il 21% (un minore su 5) del numero complessivo dei minori di età presenti nelle strutture. Va precisato che la macroarea Isole comprende le regioni Sicilia e Sardegna, realtà territoriali tra loro differenti che registrano percentuali molto diverse di minorenni in comunità: del 21% ascrivibile alla macroarea citata, la Sicilia ospita il 17,9% contro il 2,7% della Sardegna.


3.4 Le caratteristiche dei minorenni in comunità

Età

Il dato relativo all'età degli ospiti non è stato comunicato da tutte le procure interpellate: l'analisi è stata effettuata sul 60% del totale complessivo dei minorenni ospitati. Di questo, più della metà (55%) ha un'età compresa tra i 14 e i 17 anni (Grafico 3). Anche le fasce di età 11-13 anni e 6-10 anni registrano numeri significativi (rispettivamente 14% e 15%).

Complessivamente, l'84% degli ospiti delle comunità per minorenni ha almeno sei anni, mentre la percentuale di ospiti con un'età inferiore ai sei anni si attesta intorno al 16%.

Grafico 3 – Ospiti per fasce di età



Cittadinanza

La maggior parte degli ospiti delle comunità è di cittadinanza italiana (55% nel 2018, 61% nel 2019, 60% nel 2020). Come emerge dal Grafico 4, tuttavia, gli ospiti stranieri rappresentano una percentuale importante sul totale dei minorenni in comunità. In proposito però occorre precisare che il dato non si riferisce esclusivamente ai Msna, posto che sul totale dei minorenni



ospiti in comunità una percentuale stabile è rappresentata da quelli residenti in Italia: 16% nel 2018 e nel 2020 e 18% nel 2019, quindi più di 1 su 6.

Grafico 4 – Distribuzione per cittadinanza



Analizzando il dato degli ospiti stranieri al netto dei minori stranieri non accompagnati, il rapporto stranieri-italiani risulta compreso tra l'1 a 4 e l'1 a 3.





Genere

Analizzando la distribuzione per genere emerge una prevalenza di ospiti di genere maschile, pari al 61%, (Grafico 5), ma il dato non è uniforme a livello nazionale. Nei distretti di Campobasso e Potenza la percentuale di maschi supera l'80%, mentre in quelli di Napoli e Milano prevale il genere femminile con una percentuale superiore al 50%.

In alcuni casi (Campobasso e Palermo) l'alta percentuale di maschi è dovuta all'elevato numero di Msna che, come emerge dai report del Ministero del lavoro, sono per il 90% di genere maschile²⁵.

Grafico 5 – Ospiti per genere



²⁵ Vedi <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>.



Ospiti maggiorenni

Non è infrequente l'ipotesi in cui le condizioni di pregiudizio che avevano determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine si protraggono anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Ciò accade quando il giovane è privo di figure adulte di riferimento: si pensi all'ipotesi dei Msna, alle esperienze di affidamento inadeguate o ancora a trascorsi particolarmente problematici e complessi.

Il nostro ordinamento, al fine di non privare questa categoria di adeguate tutele nel percorso di raggiungimento dell'autonomia, prevede l'istituto del prosieguo amministrativo, finalizzato a garantire un accompagnamento fino al ventunesimo anno di età laddove vi sia il consenso dell'interessato.

Per i Msna la Legge n. 47/2017 ha introdotto una disposizione *ad hoc*: l'articolo 13 (rubricato proprio *Proseguo amministrativo*) prevede che "quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età".

Per i neomaggiorenne che non appartengono alla categoria dei Msna, in assenza di una specifica normativa, lo strumento utilizzato nella prassi è il prosieguo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 29 del Regio decreto n. 1404/1934. Questo istituto, nato per garantire un intervento di sostegno nell'ambito di procedure amministrative per "irregolarità della condotta", ha trovato larga applicazione presso i tribunali per i minorenni anche in situazioni in cui – pur non manifestandosi problematiche comportamentali del ragazzo – si riveli necessario garantire al medesimo adeguato sostegno al fine di consentirgli il completamento graduale del percorso di autonomia avviato.

La percentuale di neomaggiorenne presenti nelle strutture di accoglienza al 31 dicembre 2020 è pari all'11,9%. Si tratta di una percentuale che non ha subito significative variazioni negli ultimi 3 anni (10,9% nel 2018 e 11% del 2019).



²⁶ Articolo 25 del Regio decreto n. 1404/1934, *Misure applicabili ai minori per irregolarità della condotta o per carattere*: "Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente". (Articolo così sostituito dalla Legge. 25 luglio 1956, n. 888).
Articolo 29 del Regio decreto n. 1404/1934, *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure*: "Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo. È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27".



La distribuzione dei neomaggiorenni nelle comunità di accoglienza è eterogenea. Se alcune procure hanno comunicato percentuali superiori al 20% (Torino e Trento) altre (Bologna, Napoli e, Campobasso) hanno riferito una percentuale che si attesta stabilmente sotto il 10%. Ad ogni modo, è evidente che minore è il numero complessivo degli ospiti e maggiori saranno le variazioni in termini percentuali del dato.

Se questo può valere per distretti che contano un numero limitato di ospiti in comunità, come Trento o Messina, le valutazioni dovranno essere diverse per quelli con più alti numeri di bambini e ragazzi accolti, come Torino, Firenze, Bologna o Napoli. In questi casi, infatti, le percentuali tendono a essere meno soggette a rapide variazioni.

Grafico 6 – Ospiti maggiorenni






Motivi dell'inserimento

L'affidamento ad altro nucleo familiare o a una comunità per minorenni può essere consensuale, quando vi è il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, o giudiziale. Nel primo caso sarà disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, nel secondo caso sarà disposto in forza di un provvedimento del tribunale per i minorenni. In altre ipotesi l'inserimento trae origine da un allontanamento d'urgenza disposto ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile.

A differenza delle precedenti rilevazioni, nell'ambito della presente raccolta è stato richiesto alle procure di comunicare anche il dato disaggregato relativo ai cosiddetti "allontanamenti d'urgenza" ex articolo 403 del Codice civile²⁷.

Procedendo con l'analisi del dato rilevato è emerso che nel 78% dei casi il collocamento dei minorenni in struttura è stato disposto dall'autorità giudiziaria. Nel 12% dei casi è stato invece disposto con il consenso dei genitori.

Grafico 7 – Motivi dell'inserimento



Con specifico riguardo agli allontanamenti d'urgenza ex articolo 403 il dato è stato comunicato da 18 procure. Dai dati rilevati è emerso che nel 10% dei casi l'inserimento in comunità è avvenuto a seguito di ricorso a tale istituto. La procedura di allontanamento ex articolo 403 non è utilizzata in misura uniforme nelle diverse realtà territoriali.


In alcuni distretti, come quelli di Potenza, l'Aquila o Perugia, al 31 dicembre 2020 non risultavano ospiti minorenni per i quali fosse stato disposto l'allontanamento d'urgenza ex articolo 403. In altre realtà, invece, come Torino, Firenze, Sassari, Taranto e Reggio Calabria, le percentuali si attestano tra il 10 e il 20%. Nel distretto di Bari la percentuale sale al 23,4%. Un caso a parte è poi rappresentato dal distretto di Salerno, dove la percentuale è superiore al 50%.

²⁷ Supra, 1. I minorenni in comunità, 1.5 Il nuovo articolo 403 del Codice civile.



È bene precisare che l'istituto dell'allontanamento d'urgenza, di natura residuale, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria, chiamata a valutare i motivi dell'urgenza e la sussistenza della situazione di grave pregiudizio dal quale il minore è stato allontanato²⁸.

Grafico 8 – Ricorso ad allontanamento d'urgenza per distretto




²⁸ Per la nuova procedura introdotta dalla Legge 206/2021 si veda *ibidem*.



Provenienza al momento dell'inserimento

Con riguardo alla provenienza al momento dell'inserimento, nel 50,2% dei casi il minore proviene dalla propria famiglia e nel 18,4% da altra struttura residenziale. Il 4,2% degli ospiti proviene invece dalla famiglia affidataria, mentre meno del 1% (0,9%) da una famiglia adottiva. Si precisa che sette procure – i cui distretti di competenza ospitano il 31% dei minorenni – non hanno comunicato il dato.

Grafico 9 – Provenienza al momento dell'inserimento





Permanenza in comunità

Per quanto il dato relativo al periodo di permanenza sia stato fornito solo nel 67% dei casi, da quanto rilevato emerge che per più di un minore su 4 (26% delle informazioni comunicate) la permanenza in comunità di accoglienza al 31 dicembre 2020 era superiore ai 24 mesi. Il dato non è omogeneo a livello nazionale. Come si può notare dal grafico, in alcuni distretti (Torino, Genova, Trento) la permanenza superiore ai 24 mesi riguarda più del 30% degli ospiti (1 su 3), mentre in altri distretti (Palermo, Potenza e Campobasso) riguarda meno del 20% degli ospiti (meno di un ospite su 5).



Grafico 10





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

4. Riflessioni conclusive e prospettive future



4. Riflessioni conclusive e prospettive future

La presente raccolta restituisce gli esiti di un'indagine realizzata in un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti e da nuove prospettive sul piano normativo, istituzionale, politico e sociale.

Il periodo di emergenza pandemica, che ha avuto un forte impatto sulla vita di tutte le persone di minore età, ha inevitabilmente investito anche la realtà dell'accoglienza residenziale. L'attivazione della didattica a distanza, la sospensione delle attività esterne, le limitazioni delle visite hanno comportato una inevitabile rimodulazione di dinamiche interne e procedure.

Tuttavia, se da una parte l'emergenza pandemica ha comportato la limitazione di numerosi e importanti diritti, dall'altra ha aperto la strada a un clima di riflessione congiunta, interdisciplinare e interistituzionale, con il fine di garantire risposte concrete in termini sia di pianificazione e programmazione degli interventi che di investimento di risorse.

Il quadro che emerge dalla presente raccolta conferma, ancora una volta, una notevole difformità fra territori. Il numero di bambini e ragazzi ospitati dalle comunità non ha subito variazioni significative sul piano nazionale, ma sono evidenti le differenze relative al numero di ospiti per distretto. Le motivazioni di tali differenze sono ascrivibili in parte al numero di Msna, in parte a una diversa presenza dei servizi sociali. Infatti, a un numero maggiore di minorenni allontanati dal nucleo familiare d'origine non corrisponde necessariamente una condizione di maggior disagio del territorio, poiché l'attivazione degli interventi di protezione potrebbe essere riconducibile a una più attenta e diffusa attività di monitoraggio e prevenzione ad opera dei servizi.

È bene precisare che l'intempestiva attivazione degli interventi può, in alcuni casi, comportare un aggravamento della situazione e il conseguente prolungamento delle tempistiche necessarie al rientro del minorenne in famiglia.

La realtà dei minorenni accolti nei servizi residenziali deve costituire un campo d'azione prioritario in tema di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tale necessità è confermata anche dalla *Strategia dell'Unione europea sui diritti delle persone di minore età per il periodo 2021-2024*, la prima di livello globale, con la quale la Commissione si impegna a porre i minorenni e il loro superiore interesse al centro delle politiche dell'Unione Europea. Fra le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri vi è quella di "promuovere strategie e programmi nazionali destinati ad accelerare la deistituzionalizzazione e la transizione verso servizi di assistenza di qualità, basati sulle famiglie o sulle comunità, prestando altresì un'attenzione adeguata alla preparazione dei minori a lasciare le strutture di assistenza, anche per quanto concerne i minori migranti non accompagnati". Di estrema rilevanza anche il *Sistema di garanzia europeo per i bambini vulnerabili (European Child Guarantee)*, in forza del quale l'Italia ha definito il proprio piano nazionale intercettando ogni segmento dello svantaggio sociale, fra cui quello che interessa i minorenni fuori dalla famiglia d'origine o a rischio allontanamento.

Sul piano nazionale la riforma civile ha introdotto importanti novità, ma numerosi sono anche i progressi a livello istituzionale. Si pensi al *Quinto piano nazionale di azione e di interventi per*



*la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*²⁹, che prevede una specifica azione finalizzata a rafforzare e uniformare l'affidamento familiare e l'accoglienza residenziale, ma anche il riconoscimento del programma PIPPI come livello essenziale di prestazione sociale³⁰ e la sperimentazione *Care Leavers*³¹.

In questo clima di rinnovamento e rinascita è importante mantenere una visione globale del sistema di tutela, che non consideri singolarmente le diverse materie e competenze, ma funzioni come un unico sistema spinto da forze interdipendenti. Servizi socioassistenziali e sanitari, autorità giudiziaria, operatori delle strutture, educatori, forze di polizia: è necessario che sia codificato per tutti gli attori coinvolti un linguaggio comune di comunicazione e intervento, basato su interdisciplinarietà e semplificazione.

Ogni realtà territoriale presenta le proprie peculiarità, così come ogni allontanamento e inserimento in comunità è diverso dal precedente. Alla semplificazione e armonizzazione delle strategie deve pertanto corrispondere un intervento personalizzato che abbia cura di ogni fase del procedimento:

- precedente all'inserimento: per garantire al minore e alla sua famiglia una adeguata preparazione e un accompagnamento consapevole;
- contestuale all'inserimento: l'accoglienza residenziale deve essere concepita come intervento individualizzato capace di offrire diversi percorsi, un costante supporto, una progettualità concreta e in divenire;
- successivo all'inserimento: per un graduale rientro in famiglia o per l'affidamento o adozione a famiglia diversa, nonché per l'accompagnamento dei giovani all'autonomia abitativa, economica, lavorativa e relazionale.

L'investimento prioritario in tema di tutela minorile deve essere orientato alla prevenzione, ma laddove siano necessari interventi quali allontanamento e inserimenti in comunità è imprescindibile un clima di condivisione e comunicazione tra operatori e istituzioni coinvolte, con la necessaria esistenza di risorse economiche e organizzative.

È importante, inoltre, che anche gli organi competenti per le attività di vigilanza e monitoraggio, quali le procure minorili, siano dotati di adeguate risorse strutturali e di organico.

L'efficacia degli interventi e la realizzazione di un sistema di équipe interdisciplinare non possono prescindere da una formazione appropriata di tutti gli operatori coinvolti, che deve iniziare nell'ambito dei percorsi universitari e proseguire in maniera permanente attraverso moduli che prevedano il confronto fra più discipline. Sarebbe auspicabile, inoltre, il coinvolgimento nelle attività di formazione di giovani che abbiano sperimentato la realtà dell'affidamento a una struttura, al fine di condividere vissuti, criticità e suggerimenti.

Un'ultima precisazione riguarda la partecipazione di bambini e ragazzi accolti nelle comunità per minorenni, ai quali deve essere offerto uno spazio di ascolto e confronto al fine di migliorare l'intero sistema non solo *per loro*, ma *con loro*.

²⁹ Vedi: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/5-piano-infanzia-e-adolescenza_0.pdf .

³⁰ Vedi: <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf> .

³¹ Vedi: <https://poninclusionelavoro.gov.it/areeintervento/lottaallapovera/Pagine/Care-Leavers.aspx> .



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

5. Appendice



5. Appendice

Indice delle tavole statistiche

Tavola 1. Numero di comunità presenti sul territorio per distretto al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020.

Tavola 2. Numero medio di ospiti presenti in ciascuna comunità per distretto al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020.

Tavola 3. Distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale al 31/12/2018, 31/12/2019 e al 31/12/2020.

Tavola 4. Concentrazione per distretto degli ospiti minorenni di genere maschile presenti nelle comunità al 31/12/2020.

Tavola 5. Distribuzione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in comunità sul territorio nazionale al 31/12/2018, 31/12/2019 e al 2020 per distretto.



Tavola 1. Numero di comunità presenti sul territorio per distretto al 31/12/2018 , al 31/12/2019 e al 31/12/2020

	2018	2019	2020
Ancona	90*	90*	90*
Bari	74	66	68
Bologna	373	385	352
Bolzano	14	14	14
Brescia	108	115	117
Cagliari	64*	64*	64
Caltanissetta	59	50	47
Campobasso	21	17	15
Catania	171*	171*	171*
Catanzaro	72*	72*	72
Firenze	154	162	175
Genova	102	108	103
L'Aquila	63	59	57
Lecce	87	86	95
Messina	19	25	23
Milano	541	563	564
Napoli	273	273	293
Palermo	248	217	207
Perugia	20	18	71
Potenza	59	51	49
Reggio Calabria	15	23	23
Roma	193	262	255
Salerno	72	70	68
Sassari	23	21	21
Taranto	27	30	30
Torino	274	276	269
Trento	58	61	44
Trieste	80*	80*	80
Venezia	168	168	168

* dato stimato



Tavola 2. Numero medio di ospiti presenti in ciascuna comunità per distretto al 31/12/2018 , al 31/12/2019 e al 31/12/2020

	2018	2019	2020
Ancona	8,0*	7,5*	7,2*
Bari	6,2	7,9	7,4
Bologna	4,8	4,7	5,4
Bolzano	13,0	12,4	12,6
Brescia	6,0	6,0	5,4
Cagliari	7,1*	7,4*	7,5
Caltanissetta	9,3	9,2	9,6
Campobasso	9,1	13,7	21,5
Catania	7,1*	4,9*	5,6*
Catanzaro	2,2*	2,3*	2,5
Firenze	6,8	6,6	5,8
Genova	9,8	9,6	8,7
L'Aquila	8,3	8,1	7,9
Lecce	7,0	6,3	6,7
Messina	7,0	7,6	7,5
Milano	5,7	5,6	5,4
Napoli	5,9	6,2	5,5
Palermo	9,1	5,9	11,6
Perugia	8,3	8,8	2,2
Potenza	5,3	5,6	6,7
Reggio Calabria	7,0	6,0	5,7
Roma	7,0	6,6	6,0
Salerno	5,7	5,2	5,1
Sassari	6,5	7,1	7,8
Taranto	6,1	5,5	5,9
Torino	3,5	3,6	4,5
Trento	4,2	3,8	5,8
Trieste	11,5*	11,8*	12,2
Venezia	7,3	6,1	8,2

* dato stimato



Tavola 3. Distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale al 31/12/2018, 31/12/2019 e al 31/12/2020

	2018	2019	2020
Ancona	3,2%*	3,2%*	2,8%*
Bari	2,2%	2,3%	2,1%
Bologna	8,2%	8,9%	8,9%
Bolzano	0,7%	0,8%	0,8%
Brescia	2,8%	3,2%	2,7%
Cagliari	2,0%*	2,1%*	2,0%
Caltanissetta	2,5%	2,1%	1,9%
Campobasso	0,9%	1,2%	1,5%
Catania	5,5%*	3,9%*	4,2%*
Catanzaro	0,7%*	0,8%*	0,7%
Firenze	4,3%	4,5%	3,9%
Genova	4,3%	4,8%	3,9%
L'Aquila	2,4%	2,3%	1,9%
Lecce	2,8%	2,6%	2,9%
Messina	0,6%	0,8%	0,7%
Milano	13,7%	14,7%	13,3%
Napoli	7,4%	8,4%	7,5%
Palermo	10,4%	6,1%	11,0%
Perugia	0,7%	0,7%	0,7%
Potenza	1,5%	1,4%	1,4%
Reggio Calabria	0,5%	0,7%	0,6%
Roma	6,1%	8,1%	6,6%
Salerno	1,8%	1,7%	1,6%
Sassari	0,6%	0,7%	0,7%
Taranto	0,7%	0,8%	0,8%
Torino	2,8%	3,1%	3,5%
Trento	1,0%	0,9%	0,8%
Trieste	4,4%*	4,6%*	4,4%
Venezia	5,2%	4,7%	6,0%

* dato stimato

**Tavola 4. Concentrazione per distretto degli ospiti minorenni di genere maschile presenti nelle comunità al 31/12/2020**

	2020
Ancona	2,9%*
Bari	2,0%
Bologna	9,8%
Bolzano	0,8%
Brescia	2,6%
Cagliari	2,0%
Caltanissetta	2,1%
Campobasso	2,3%
Catania	5,0%*
Catanzaro	0,8%
Firenze	3,9%
Genova	3,6%
L'Aquila	2,4%
Lecce	2,9%
Messina	0,9%
Milano	10,4%
Napoli	4,1%
Palermo	11,2%
Perugia	0,7%
Potenza	2,0%
Reggio Calabria	0,6%
Roma	6,5%
Salerno	1,8%
Sassari	0,7%
Taranto	0,8%
Torino	3,4%
Trento	0,8%
Trieste	6,5%
Venezia	6,7%

* dato stimato



Tavola 5. Distribuzione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in comunità sul territorio nazionale al 31/12/2018, 31/12/2019 e al 31/12/2020 per distretto

	2018	2019	2020
Ancona	4,1%*	5,5%*	3,6%*
Bari	1,0%	1,4%	1,2%
Bologna	6,8%	8,2%	6,5%
Bolzano	0,6%	0,8%	0,6%
Brescia	0,9%	1,4%	1,3%
Cagliari	0,8%	0,2%	0,5%
Caltanissetta	2,4%	2,6%	1,9%
Campobasso	2,2%	3,8%	4,9%
Catania	8,0%*	3,4%*	4,9%*
Catanzaro	0,4%	0,1%	0,4%
Firenze	4,5%	6,5%	3,6%
Genova	2,7%	3,0%	1,8%
L'Aquila	2,2%	2,1%	1,7%
Lecce	0,9%	0,9%	2,0%
Messina	0,4%	0,9%	0,6%
Milano	4,7%	5,9%	4,7%
Napoli	13,3%	13,6%	4,8%
Palermo	18,1%	9,4%	17,7%
Perugia	0,4%	0,6%	0,7%
Potenza	2,1%	2,0%	3,3%
Reggio Calabria	0,2%	0,1%	0,2%
Roma	5,0%	5,6%	9,2%
Salerno	2,5%	0,6%	1,1%
Sassari	0,0%	0,2%	0,2%
Taranto	0,5%	0,3%	0,5%
Torino	2,2%	3,4%	1,0%
Trento	0,6%	0,3%	0,4%
Trieste	10,3%	13,0%	14,5%
Venezia	2,1%	4,0%	6,2%

* dato stimato



**SCHEDA DI RACCOLTA DATI
SUI MINORENNI FUORI DALLA FAMIGLIA D'ORIGINE
OSPITATI IN COMUNITÀ**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**

CATEGORIA DELL'INFORMAZIONE		INFORMAZIONE RICHIESTA	DATO AL 31/12/2020 Si intende l'informazione rilevata al 31/12/2020. Nel caso degli ospiti si fa quindi riferimento a quelli effettivamente in carico alle strutture alla data indicata e non a quelli transitati durante l'anno solare.
1. STRUTTURE	A. NUMERO DELLE STRUTTURE	a. Numero delle strutture residenziali per minorenni attive nel territorio di competenza della Procura	
		b. Di cui, strutture genitore-figlio (comunità madre-figlio/padre-figlio)	
	B. ISPEZIONI	a. Numero di ispezioni e sopralluoghi presso le strutture effettuate dalla Procura dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
2. OSPITI	A. OSPITI MINORENNI	a. Numero complessivo di minorenni ospitati nelle strutture residenziali attive nel territorio di competenza della Procura al 31/12/2020	
	B. OSPITI MAGGIORENNI	a. Numero di ospiti nelle strutture residenziali per minorenni di età compresa tra ii 18 e i 21 anni al 31/12/2020	



CATEGORIA DELL'INFORMAZIONE		INFORMAZIONE RICHIESTA	DATO AL 31/12/2020 Si intende l'informazione rilevata al 31/12/2020. Nel caso degli ospiti si fa quindi riferimento a quelli effettivamente in carico alle strutture alla data indicata e non a quelli transitati durante l'anno solare.
3. OSPITI MINORENNI	A. GENERE	a. Femmine	
		b. Maschi	
	B. CITTADINANZA	a. Italiana	
		b. Estera	
		b.1. di cui minorenni stranieri non accompagnati (MSNA)	
	C. FASCE D'ETÀ	a. 0-2 anni	
		b. 3-5 anni	
		c. 6-10 anni	
		d. 11-13 anni	
		e. 14-17 anni	
	D. PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO	a. Minorenni il cui collocamento è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria	
		b. Minorenni il cui collocamento è stato disposto consensualmente	
		c. Minorenni sottoposti ad allontanamento d'urgenza ex art.403	
	E. TEMPO DI PERMANENZA IN COMUNITÀ	Minorenni la cui permanenza in struttura è, al momento della rilevazione, superiore ai 24 mesi	
	F. PROVENIENZA AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO	Provenienza del minorenne al momento dell'inserimento nella struttura:	
		a. Famiglia d'origine	
		c. Famiglia affidataria	
		d. Famiglia adottiva (procedura nazionale)	
		e. Famiglia adottiva (procedura internazionale)	
		e. Altra struttura residenziale	
f. Altro			



Istruzioni per la compilazione della scheda per punti

1.A.a: A prescindere dalla denominazione della struttura ospitante (ad es. comunità educative, comunità socio-educative, comunità familiari, comunità di tipo familiare, case famiglia, comunità alloggio, comunità di pronta accoglienza per minori, etc.), dovranno essere considerate tutte le strutture atte ad ospitare minori d'età.

1.A.b: Il numero di tali strutture deve essere inferiore al numero complessivo delle strutture residenziali per minorenni di cui al punto 1.A.a.

1.B.a: Comprensivo delle ispezioni delegate alle Forze di Polizia territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 9, legge 149/2001.

1.B.b: Tale numero deve essere pari o inferiore al numero complessivo delle strutture residenziali per minorenni di cui al punto 1.A.a; e pari o inferiore al numero delle ispezioni disposte (per l'ipotesi in cui una struttura per minorenni sia stata destinataria di più ispezioni nel corso dell'arco temporale individuato) di cui al punto 1.B.a.

2.A.a: A prescindere dalla Regione di provenienza. Tale numero dovrà corrispondere alla somma dei dati di cui ai punti 3.C.a; 3.C.b; 3.C.c; 3.C.d; 3.C.e, relativi alle fasce d'età.

2.B.a: Gli ospiti considerati in questa sezione (i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 21 anni) non devono essere contemplati nel conteggio di cui al punto 2.A.a, ma solo nel conteggio di cui al punto 2.B.b.

2.B.b: Il dato deve corrispondere alla somma dei valori riportati al punto 2.A.a e 2.B.a.

3.A.a: La somma dei dati di cui ai punti 3.A.a e 3.A.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.

3.B.a: La somma dei valori numerici di cui ai punti 3.B.a e 3.B.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.

3.B.b.1: Tale numero deve essere pari o inferiore al valore inserito al punto 3.B.b ("minorenni ospitati di cittadinanza estera") costituendone una sotto-categoria.

3.C.a: L'utilizzo del termine "anni" sottintende la dicitura "anni compiuti" (ad es., un minorenni di due anni e nove mesi andrà comunque ricompreso nella categoria 3.C.a (0-2 anni)). Inoltre, la somma dei valori numerici di cui ai punti 3.C.a, 3.C.b, 3.C.c, 3.C.d, 3.C.e deve corrispondere al dato di cui al punto 2.A.a

3.D.a: La somma dei dati di cui ai punti 3.D.a e 3.D.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.

3.E: Il numero deve essere pari o inferiore al dato di cui al punto 2.A.a.

3.F: La somma dei dati di cui ai punti 3.F.a, 3.F.b, 3.F.c, 3.F.d deve corrispondere al dato di cui al punto 2.A.a.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org